Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 30 maggio 2005

che fissa la scadenza per l'impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES)

(2005/446/CE)

(GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2007/792/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 26 novembre 2007	L 320	31	6.12.2007

Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 43 del 19.2.2008, pag. 40 (2007/792/CE)

►C2 Rettifica, GU L 352 del 31.12.2008, pag. 63 (2007/792/CE)

▼B

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 30 maggio 2005

che fissa la scadenza per l'impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES)

(2005/446/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ([1]), in seguito denominato «l'accordo di partenariato»,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti comunitari nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ([2]), in seguito denominato «l'accordo interno», in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il punto 5 dell'allegato I (protocollo finanziario) dell'accordo di partenariato prevede che l'importo complessivo del protocollo finanziario, integrato dai saldi trasferiti dai FES precedenti, copre il periodo 2000-2007.

(2) Il punto 7 dello stesso allegato e l'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo interno prevedono una valutazione del grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti che deve servire da base per valutare il fabbisogno di nuove risorse dopo la scadenza dell'attuale protocollo finanziario.

(3) La dichiarazione UE relativa al protocollo finanziario, allegata come dichiarazione XVIII all'accordo di partenariato, precisa che, nel valutare il fabbisogno di nuove risorse, è opportuno tenere pienamente conto della data oltre la quale i fondi del 9° FES non verranno più impegnati.

(4) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'accordo interno, è pertanto necessario fissare, prima della scadenza del 9° FES, una data che potrebbe, se necessario, essere rivista, oltre la quale i fondi del 9° FES non possono più essere impegnati,

DECIDONO:

▼M1

Articolo 1

1. La data oltre la quale i fondi del 9º FES gestiti dalla Commissione non saranno più impegnati è fissata al 31 dicembre 2007, fatta eccezione per le rimanenze e gli importi disimpegnati ricavati dal sistema

([1]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2004 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 18).

([2]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

▼M1

volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9º FES e per le rimanenze delle dotazioni del 9º FES destinate a finanziare le iniziative previste dai documenti unici di programmazione dei PTOM francesi della regione del Pacifico. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista.

2. Le rimanenze e gli importi disimpegnati dopo il 31 dicembre 2007 ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9º FES sono trasferiti al 10º FES e vengono assegnati al rispettivo programma indicativo degli Stati ACP e PTOM interessati. La data oltre la quale i fondi del 9º FES gestiti dalla Commissione destinati a finanziare le iniziative previste dai documenti unici di programmazione dei PTOM francesi della regione del Pacifico non saranno più impegnati è fissata al 30 giugno 2008.

3. Se l'entrata in vigore del 10º FES avrà luogo dopo il 31 dicembre 2007, le rimanenze del 9º FES o dei FES anteriori e gli importi disimpegnati di progetti a titolo di detti FES potranno essere impegnati nel periodo tra il 31 dicembre 2007 e l'entrata in vigore del 10º FES, nel qual caso saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacità operativa dell'amministrazione dell'UE e per sostenere i costi di progetti in corso fino all'entrata in vigore del 10º FES.

4. Conformemente all'articolo 9 dell'accordo interno sul 9º FES, le entrate provenienti dagli interessi sugli stanziamenti del FES sono utilizzate per coprire i costi connessi alla gestione delle risorse del 9º FES fino all'entrata in vigore del 10º FES, mentre dopo tale data sono riservate per le spese di sostegno associate al FES, come previsto dall'articolo 6 dell'accordo interno sul 10º FES.

Articolo 2

1. La data oltre la quale i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) non saranno più impegnati è fissata al 31 dicembre 2007 o alla data di entrata in vigore del 10º FES, qualora quest'ultima sia successiva. ►C2 ——————— ◄

2. Le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti gestiti dalla BEI, esclusi i relativi contributi in conto interessi, sono trasferiti al 10º FES e rimangono assegnati al Fondo investimenti.

▼B

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.